

RIMBORSI PIÙ RAPIDI PER CONTRIBUENTI E IMPRESE

di MAURIZIO VILLANI*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve emettere subito i due decreti ministeriali previsti dalla riforma del processo Tributario di cui al Decreto legislativo 156 del 24 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 233 del 7 ottobre 2015.

Tra le tante norme del contenzioso modificate, gli articoli 12 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546.

Con l'articolo 12 del Decreto legislativo 546/92, viene elevato a 3.000 euro il valore entro il quale è possibile difendersi personalmente. Viene ampliata la categoria dei soggetti ai quali è consentito assistere la parte innanzi alle Commissioni tributarie, in relazione a materie specifiche o a determinate categorie di contribuenti. Ebbene al comma 4° è previsto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

PROSEGUE A PAGINA VIII >>>

VILLANI

Rimborsi per contribuenti e imprese senza attendere la sentenza definitiva

>> CONTINUA DALLA PRIMA

L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze».

Con l'articolo 69 del Decreto Legislativo 546/92 le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, salvo la possibilità di subordinare il pagamento, se superiore a 10.000 euro, alla prestazione di idonea garanzia. Ebbene al comma 2° è previsto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi».



TRIBUTARISTA Maurizio Villani

L'articolo 12, comma 2°, del Decreto legislativo 156/2015 stabilisce che «fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, c° 4, e 69, c° 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti artt. 12 e 69».

E' importante quindi che il Mef approvi subito i due citati decreti ministeriali che hanno natura regolamentare, in modo che il 1° giugno 2016 entri subito in vigore l'articolo 69 che, come abbiamo detto sopra è una norma a vantaggio del contribuente che consente di avere subito i rimborsi.

A tal proposito si riporta parte dell'interrogazione parlamentare fatta dal Senatore Maurizio Buccarella del Movimento 5 stelle: «A giudizio degli interroganti, il con-

tenuto di tali norme, nei suoi risvolti pratici, consentirebbe al cittadino contribuente, che ha ottenuto sentenza favorevole, di non attendere che la sentenza diventi definitiva, per ottenere il giusto rimborso fiscale, stante anche la censurabile pratica messa in atto dalle pubbliche amministrazioni resistenti di spostare, quanto più avanti nel tempo, la definitività della sentenza, proponendo ricorsi e controricorsi ai soli fini dilatori, per evitare di rimborsare le somme pretese e non dovute in favore di cittadini e imprese, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere alla pronta emanazione dei decreti, entro e non oltre il 31 maggio 2016, sia per porre rimedio ad una situazione a giudizio degli interroganti iniqua nei confronti dei contribuenti onesti, ma vessati da meccanismi dilatori proditoriamente messi in atto dalle pubbliche amministrazioni, sia perché il 1° giugno 2016 entreranno definitivamente in vigore altre importanti disposizioni processuali tributarie».

E' auspicabile, pertanto, anche con l'intervento degli ordini professionali che il Mef approvi subito i due citati decreti per non bloccare l'entrata in vigore delle succitate norme, soprattutto quella di cui all'articolo 69.

Appunto per questo è urgente la riforma strutturale delle Commissioni Tributarie che non devono più dipendere dal Mef ma devono essere organismi autonomi ed indipendenti, gestiti ed organizzati dal Ministero della Giustizia o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con giudici professionali, a tempo pieno e ben pagati.

* (Avvocato Tributarista in Lecce; Patrocinante in Cassazione)